



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione monocratica ex art. 3 comma 4 D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017, nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi; sciogliendo la riserva assunta in data 13 settembre 2021; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa sub RG. n. 4967\19 promossa da

, nata ad Ajigrou (Costa D'Avorio) il , c.f.JMFRSO83D44Z313P, rappresentata e difesa dall'Avv. Monia Rodolfi (c.f.: RDLMO73A46D284W) del foro di Brescia, richiedente il gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta istanza presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 29.03.2019, ed elettivamente domiciliata in Bedizzole (BS), Piazza Europa n. 1 presso il difensore come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, *domiciliato ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Brescia, via Santa Caterina n. 6 che lo rappresenta e difende in giudizio

RESISTENTE

Con l'intervento del PM in sede

Esaminati gli atti ed i documenti di causa ;

dato atto che risiede in Brescia;

Visto l'art. 3 comma 2 D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017 che recita "Le sezioni Specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia dello stato di apolidia";

Visto l'art. 19 bis del d.lgs n.150\2011 del seguente letterale tenore: "Controversie in materia dei accertamento dello stato di apolidia"): 1. "Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione".

2. " E' competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora";

ritenuto, di conseguenza, di essere competente a decidere la presente vertenza con rito sommario di cognizione ;

RILEVATO

che la previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione di cui all'art. 17 D.P.R. 572/93 non preclude la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 19 bis d.lgs. 150/2011 (art.17 DPR 572/1993, Regolamento di attuazione della legge sulla cittadinanza che prevede solo la "possibilità" di presentare un'istanza al Ministero dell'Interno) come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che così ha statuito "Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario." Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2008 n. 28873 (SS. UU. 9 dicembre 2008 n.28873; Cass. n. 4262 del 2015);

che tale interpretazione (che prevede a scelta dell'interessato, due diversi iter procedurali, uno in via amministrativa e l'altro in via giudiziaria) trova ulteriore conferma anche nella Circolare esplicativa del decreto del Ministero dell'Interno del 22.11.1994 e la Circolare K 60.1 del 23 dicembre 1994 ("Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana. Decreto Ministeriale 22 novembre 1994 recante disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti di cui all'art. 1 comma 4 del D.P.R 18 aprile 1994 n.362")

che la parte ricorrente ha correttamente evocato in giudizio il Ministero dell'Interno, come più volte chiarito dalla Suprema Corte che ha sostenuto che le controversie riguardanti lo stato di apolide, in difetto di diversa esplicita previsione del legislatore, devono essere proposte e decise nel contraddittorio con il Ministro dell'Interno (Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 aprile 2011 n. 7614).

PREMESSO

che parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda affermando che la ricorrente, su cui gravava l'onere probatorio, "*nemmeno allega l'assenza di vincoli con la Costa D'Avorio ove sarebbe nata o con il Ghana dove avrebbe comunque vissuto*" e che "*conosce esattamente quale sia il suo Paese natale e sa che può farvi rientro: il fatto che non sia stata registrata alla nascita non equivale alla condizione di chi "formalmente o sostanzialmente abbia perso la cittadinanza"*", stigmatizzando il fatto che fosse giunta in Italia "*attraverso canali illegali*"

che "*l'onere della prova gravante sul richiedente lo "status" di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest'ultimo, oltre a godere della titolarità dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale; ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo.*" (ved. *ex multis* Corte di Cassazione, sezione VI - 1, sentenza 3 marzo 2015 n. 4262)

OSSERVA NEL MERITO QUANTO SEGUE

, premesso di essere nata in Costa D'Avorio, da padre ignoto, e di aver vissuto con la madre in tale Paese fino ai tre anni di vita, ha chiesto l'accertamento del suo stato di apolidia evidenziando:

- di essere stata portata in Ghana dalla madre presso la nonna materna, cittadina ivoriana coniugata con un cittadino ghanese;
- di non essere stata registrata alla nascita da sua madre come le era stato riferito dalla nonna;
- di aver vissuto in Ghana anche dopo la morte della nonna, avvenuta quando lei aveva 8 anni;
- di aver avuto la prima figlia a 14 anni in Ghana ;
- di essersi traferita all'età di 16 anni in Burkina Faso in cerca di lavoro per poi spostarsi in Niger ed infine in Libia dove era stata costretta a prostituirsi ed aveva subito, in più occasioni, violenza ed era stata sequestrata da un arabo sino a che era giunta in Italia nel 2006 via mare approdando a Lampedusa;
- di non avere documenti di identità e di non averli avuti al momento dell'ingresso in Italia ;
- di aver ottenuto in Italia un passaporto italiano con l'indicazione "cittadinanza. Costa D'Avorio" pur non avendo nessun documento che certificasse tale *status*;
- di essere impossibilitata ad ottenere sia la cittadinanza della Costa D'Avorio sia la Repubblica del Ghana come da informazioni ottenute, seppur verbalmente, dai rispettivi consolati.

Come noto, per riconoscere lo *status* di apolide in via giudiziale si deve aver riguardo all'unico riferimento normativo cioè l'art. 17 D.P.R. 572/93 ("Certificazione della condizione d'apolidia"), " Il ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: 57 a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza in Italia; c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide". I presupposti per il riconoscimento per lo *status* di apolide si ricavano nella Convenzione di New York del 28.09.54 ratificata in Italia con l. n.306 del 1962, la quale all'art.1 qualifica la condizione dell'apolide come colui che non è considerato come cittadino da nessuno stato, secondo la legge nazionale.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 1954, resa esecutiva in Italia con L. n. 306 del 1962, "*impone di considerare "apolide" esclusivamente il soggetto che non sia mai stato cittadino di uno Stato nè possa in concreto acquistarne la cittadinanza in base al proprio ordinamento giuridico. Ciò si traduce, sul piano dell'onere della prova, nella necessità che il richiedente provi la mancanza di cittadinanza in relazione agli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi, e l'impossibilità di ottenerla secondo l'ordinamento di quegli Stati, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione della mancata iscrizione nei registri anagrafici. Norma fondamentale in materia di accertamento dello status di apolidia è, in assenza di un'organica disciplina interna, l'art. 1 della Convenzione di New York del 28/09/1954 (resa esecutiva in Italia con L. 1 febbraio 1962, n. 306), che definisce "apolide" la persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino alla stregua della sua legislazione ("Aux fins de la presente Convention, le terme "apatride" designe une personne quaucun Etat ne considere comme son ressortissant par application de sa legislation"). Ai sensi della presente norma assumono rilievo due distinte situazioni di apolidia: l'apolidia originaria, che è una condizione in cui il soggetto si trova fin dalla nascita; oppure, l'apolidia successiva (o "derivata"), consistente nella perdita della cittadinanza originaria cui non segue l'acquisto di alcuna nuova cittadinanza. Va ulteriormente premesso, prima di affrontare il profilo specifico oggetto del presente*

giudizio, che i fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide sono, da un lato, la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro, la residenza nel territorio dello Stato italiano. Quanto al primo elemento, è del tutto pacifico, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che l'onere della prova gravante sul soggetto istante è riferito esclusivamente allo Stato o agli Stati con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perchè vi è nato o vi ha risieduto). Se, infatti, fosse riferito a tutti gli Stati del mondo, determinerebbe una probatio diabolica, trattandosi di un fatto negativo assolutamente indeterminato (Cass. n. 15679 del 2013). E' altrettanto pacifico che, ai fini dell'accertamento in discorso, non occorre che venga allegato un atto formale privativo dello status civitatis, ben potendo la condizione di apolidia desumersi, sul piano sostanziale, da atti di rifiuto di protezione o prerogative normalmente garantite al cittadino alla stregua dell'ordinamento interno dello Stato di riferimento (Cass. n. 14918 del 2007). Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 28873 del 2008, hanno definito, sulla base della norma convenzionale, l'apolide come "colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino, provenendo da altro Paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza", ponendo in luce la necessità che, ai fini dell'accertamento di tale status, sia valutata la complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli Stati di riferimento, senza arrestarsi a un esame formalistico dei riscontri documentali e, più in generale, probatori acquisiti. (omissis) Venendo all'odierno thema decidendum, la prima questione posta dall'Amministrazione ricorrente concerne l'effettivo contenuto dell'onus probandi gravante sull'istante il giudice di merito o messo di verificare - sia sotto il profilo del parametro normativo (legge sulla cittadinanza applicabile alla fattispecie), sia sotto il profilo dei requisiti e degli impedimenti effettivi (mediante richiesta officiosa d'informazioni alle autorità diplomatiche o consolari competenti) - se la dedotta impossibilità di ottenere la cittadinanza verso lo Stato "più prossimo" fosse reale ed effettiva, tenuto conto dell'onere di allegare e dimostrare, per quanto possibile, tale condizione da parte della richiedente, anche se non necessariamente o esclusivamente mediante la richiesta inevasa di ottenere tale status. Al fine di stabilire in quali casi, a livello concreto, uno Stato non considera una persona come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione (art. 1, Convenzione di New York del 28/09/1954), possono fornire supporto le "Linee guida in materia di apolidia" elaborate dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR). Viene chiarito, in primo luogo, che il giudizio sull'apolidia è sempre un giudizio in fatto e in diritto: è necessario verificare, da un lato, cosa preveda la legge straniera nel caso concreto, dall'altro, quale sia l'atteggiamento dello Stato nei confronti di quel concreto individuo o, se ciò non sia possibile, nei confronti delle persone nella sua stessa posizione (doc. nr. 1, punti 16 e ss.). Laddove fatto e diritto non coincidano, in quanto le autorità competenti trattano un individuo come "non-cittadino" nonostante appaia integrare i requisiti per l'acquisizione automatica della cittadinanza (ad es., iure soli o iure sanguinis), è la posizione di tali autorità che deve pesare, più che la lettera della legge, al fine di valutare se questa persona sia o meno cittadina di un determinato Stato (doc. 1, pt. 30). Ciò, tuttavia, lascia aperta la seconda questione, esposta dall'Amministrazione ricorrente, circa l'onere di dimostrazione, in capo al richiedente, non solo di non essere cittadino dello Stato con cui ha un collegamento, ma anche dell'impossibilità di acquisire la cittadinanza in base alla legislazione di quello Stato, ovvero del rifiuto opposto dalle Autorità competenti a una specifica richiesta diretta a tal fine. Tale posizione può essere condivisa nei limiti che si esporranno.

Merita innanzitutto di essere ribadito il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28873 del 2008, secondo cui l'esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di apolide deve essere condotto alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante. Proprio come chiariscono le Linee guida dell'UNHCR, il "fatto" (ad es., una certificazione anagrafica) deve essere illuminato dal "diritto" (la legge straniera sulla cittadinanza): ciò al fine di verificare quali siano, a livello normativo, le condizioni cui lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (ad es., perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello Stato) subordina l'acquisizione dello status civitatis. Dalle Linee guida dell'UNHCR (doc. nr. 3, pt. 34-38) può ulteriormente trarsi la distinzione tra il soggetto che, pur essendo privo di qualsiasi cittadinanza, potrebbe ottenere lo status di cittadino da parte dello Stato cui è legato attraverso semplici adempimenti di carattere burocratico o amministrativo; e il soggetto che, nella medesima condizione, potrebbe tuttavia ottenere tale status soltanto attraverso l'integrazione di condizioni più onerose (ad es., la residenza stabile, per un certo periodo di tempo, in quel determinato Stato). Criterio non dissimile appare essere stato adottato, nella nostra legislazione, dal D.P.R. n. 572 del 1993, art. 2 ("Regolamento di esecuzione della L. 5 febbraio 1992, n. 91"), che così dispone: "Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi". Ciò significa - sulla scorta dell'interpretazione data dal Consiglio di Stato con il parere 2482/1992 - che il figlio di genitori stranieri non acquista la cittadinanza italiana iure soli qualora, secondo l'ordinamento del Paese dei genitori, potrebbe ottenere la cittadinanza di tale Paese attraverso delle mere dichiarazioni di volontà presso le autorità consolari o altre formalità di carattere amministrativo. Al contrario, viene acquisita la cittadinanza italiana qualora siano richieste condizioni di carattere sostanziale, quali il riassumere la residenza di tale Paese, prestarvi servizio militare, e simili. Tale criterio discrezionale deve essere applicato anche nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento in questione, con la conseguenza che non può essere riconosciuto lo status di apolidia sulla base della mera allegazione della mancanza d'iscrizione nei registri anagrafici del Paese più prossimo. (omissis) La Corte di Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice". Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 24 novembre 2017, n. 28153 (CED Cassazione 2017). Ciò posto, nel caso di specie i legami significativi che la ricorrente, di padre ignoto, ha avuto riguardano indubbiamente la Costa D'Avorio dove sarebbe nata e da cui proveniva la nonna materna (secondo le informazioni che le erano state fornite quando era ancora una bambina) ed il Ghana dove ha vissuto dai tre anni ai 16 anni con la nonna che aveva sposato un uomo Ghanese .

Dalla lettura della *Loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant code de la nationalité ivoirienne* <https://www.refworld.org/topic,50ffbce524d,50ffbce525c,524560854,0,NATLEGBOD,LEGISLATION,CIV.html>, nello specifico dei seguenti articoli risulta:

art.6 è ivoriano ogni individuo nato in Costa D'Avorio a meno che i suoi genitori siano stranieri;

art.7 è ivoriano l'individuo nato fuori dalla Costa D'Avorio da un genitore ivoriano;

art.9, co.1 la nascita o la filiazione ha valore in materia di attribuzione della nazionalità ivoriana solamente se è stabilita da un atto di stato civile o tramite sentenza;

art.13, co.1 nel caso in cui la legge nazionale permetta di conservare la nazionalità, la donna ha la facoltà di dichiarare anteriormente alla celebrazione del matrimonio che rinuncia alla qualità di ivoriana.

Dalla lettura della *Constitution of the Republic of Ghana* <https://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain?page=search&docid=3ae6b5850&skip=0&query=acquisition%20of%20citizenship&coi=GHA&querysi=acquisition%20of%20citizenship&searchin=fulltext&sort=relevance>, risulta che :

art.8,co.1 Un Cittadino del Ghana può mantenere la cittadinanza di qualsiasi altro Paese in aggiunta alla cittadinanza del Ghana.

Alla luce della normativa sopra richiamata e secondo quanto riferito dalla ricorrente, la nonna materna residente in Ghana, sposata con un ghanese, potrebbe aver mantenuto la cittadinanza ivoriana *ex art.8 Constitution of the Republic of Ghana*, salvo che la stessa non vi abbia rinunciato *ex art.13, co.1 legge ivoriana n° 61-415 du 14 décembre 1961*. Pertanto, la nonna materna potrebbe aver trasmesso il diritto alla titolarità della cittadinanza ivoriana alla madre della ricorrente, sia che la stessa sia nata in Costa D'Avorio che in Ghana e, continuando, all' odierna ricorrente, *ex artt. 6 e 7 legge ivoriana n° 61-415 du 14 décembre 1961*, potendo addirittura essere ammissibile il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanza (ivoriana e ghanese).Tuttavia, ai sensi dell'art.9,co.1 *legge ivoriana n° 61-415 du 14 décembre 1961*, per l'attribuzione della nazionalità ivoriana, è necessario un atto di stato civile, o sentenza, non avendo valore in materia di cittadinanza la semplice nascita o la filiazione.

Quanto al Ghana la ricorrente potrebbe essersi vista trasmessa la cittadinanza di tale Paese dalla madre, in quanto figlia di un Ghanese sia che sia nata in Ghana sia che sia nata in Costa D'Avorio Operate le verifiche presso le suddette autorità consolari, come disposto dalla sottoscritta con provvedimento in data 26 settembre 2019 reiterato in data 19 ottobre 2020, è emerso che:

- a- in Ghana non risulta registrata né la sua nascita né quella di alcun suo avo e di conseguenza non può aver ricevuto in trasmissione tale cittadinanza come chiarito dalla autorità consolare interpellata che ha, altresì, negato che la ricorrente possa essere riconosciuta come sua cittadina;
- b- le autorità consolari della Costa D'Avorio non hanno fornito (nonostante le reiterate richieste) alcuna risposta.

Ad avviso della sottoscritta si deve comunque escludere anche tale possibilità perché la ricorrente ha chiarito di non essere mai stato iscritta alla nascita in Costa d'Avorio e che comunque solo sua nonna, a quanto le era stato riferito da bambina, sarebbe nata in Costa d'Avorio e non si sa se fosse ella stessa o meno cittadina ivoriana. In ogni modo la semplice filiazione o nascita in Costa d'Avorio non attribuisce di per sé tale cittadinanza (vd. art. 9 sopra citato). A ciò deve aggiungersi che

l'affermazione della parte resistente in merito al possesso in capo alla ricorrente della cittadinanza ivoriana non è fondata in quanto, come noto, le persone che giungono "illegalmente" in Italia vengono identificate sulla base delle loro stesse dichiarazioni. Di conseguenza il passaporto italiano che, appunto riporta tale indicazione, non è prova del possesso della cittadinanza della Costa D'Avorio. Né parte resistente ha offerto elementi atti a dimostrare che invece tale indicazione sia stata acquisita da certificazioni rilasciate dalla Costa D'Avorio.

In conclusione deve essere sottolineato che benché la ricorrente sia in possesso di un passaporto italiano che le attribuisce la nazionalità ivoriana - sulla base delle sue stesse dichiarazioni rese all'ingresso in Italia- tale attribuzione non solo è rimasta priva di riscontro dal Consolato Ivoriano, ma non è neppure dato presumere sulla base della mera nascita (peraltro anch'essa riferita alla ricorrente dai famigliari quando era bambina) alla luce della normativa ivoriana come sopra richiamata.

Da ultimo si osserva che dalla documentazione offerta dalla ricorrente (che è giunta in Italia giovanissima a 23 anni e che in Italia ha poi intrapreso la sua formazione scolastica e poi lavorativa divenendo acconciatrice) sia dalle sue allegazioni è indubbio (e del resto non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del Ministero Convenuto) che la ricorrente non abbia mai avuto rapporti significativi con altri Stati diversi dall'Italia essendo per lei il Niger e la Libia (dove è stata ridotta in stato di schiavitù) paesi di mero transito (peraltro nell'ambito del traffico di esseri umani). Infine, ad avviso del sottoscritto Giudice, va evidenziato che, per l'accertamento dello *status* di apolidia, non occorre verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 1 della sopracitata Convenzione e segnatamente se l'apolide non : a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, ai sensi degli strumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a questi crimini, b) abbia commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese di residenza prima di esservi ammesse; c) si sia reso colpevole di atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite. Infatti essa limita solamente l'applicazione della disposizioni della Convenzione successivamente enunciate come è palese dalla stessa locuzione utilizzata, inserita dopo la definizione di Apolide secondo la Convenzione, ove si legge "*Questa Convenzione non sarà applicabile:...*". Del resto ogni individuo le cui condizioni soddisfino i requisiti enunciati nell'articolo 1 comma 1 della Convenzione del 1954 è da considerarsi apolide. "**Art. 1** *Definizione del termine «apolide» 1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «apolide» indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione.*" Né, per il riconoscimento dello *status* di apolidia, diversamente che per l'acquisto della cittadinanza, debbono valutarsi eventuali precedenti penali ostativi.

Si rileva che, peraltro, il PM nulla ha eccepito in merito alla domanda della ricorrente.

La complessità della vicenda sottoposta all'esame di questo Giudice giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

DICHIARA LO STATUS DI APOLIDE DI _____, nata ad Ajigrou (Costa D'Avorio) il _____ e residente a Brescia in via Benacense n.19

Ordina alle competenti autorità amministrative di provvedere alla iscrizione della predetto nelle liste anagrafiche, al rilascio della carte di identità e di qualsiasi altro documento consentito per legge;

Spese compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia, il 26 ottobre 2021

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi